

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì-Cesena

RACC. N. 389

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CIVITELLA DI
ROMAGNA ED IL GESTORE DI “MICRO-NIDO” AGGREGATI ALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE – FINALIZZATA ALLA
RIDUZIONE DEI COSTI PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
FREQUENTANTI RESIDENTI. PERIODO SETTEMBRE 2014 – GIUGNO
2015**

L'anno duemilaquattordici, addì otto (8) del mese di settembre in Civitella di Romagna, presso la residenza comunale, posta in viale Roma n. 19, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

l'amministrazione comunale di Civitella di Romagna, C.F. 80002330407, rappresentata dalla dott.ssa **Sabrina Aleotti**, nella sua qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

E

la scuola dell'infanzia **Sacro Cuore di Cusercoli** gestita dall'Ente comitato Laico di gestione (C.F. 80010060400) (di seguito E.G. in quanto ente gestore), rappresentata dalla sig.ra **Patrizia Amanti**, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della scuola stessa;

Premesso:

- che sono funzionanti nel territorio di comunale, presso la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII e la Scuola Sacro Cuore di Cusercoli due sezioni di “micro-nido”, che ospitando minori di età inferiore ai tre anni,

concorrono all'obiettivo di ampliamento del servizio, che il comune di Civitella di Romagna intende attuare, per garantire il diritto dei bambini e delle bambine, in età da 1 a 3 anni, a godere di pari opportunità educative e per rispondere alle molteplici e differenziate esigenze delle famiglie;

- che l'amministrazione comunale ha interesse a sostenere la gestione di questi servizi che concorrono all'ampliamento dell'offerta formativa per la fascia 0-3 anni;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative direttive di attuazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – IMPEGNI DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

1. Il comune di Civitella di Romagna si impegna a facilitare l'accesso e la frequenza dei minori, residenti nel proprio comune, al servizio per la prima infanzia denominato di seguito "micro-nido";
2. L'impegno del comune, finalizzato a ridurre i costi a carico degli utenti per la frequenza al servizio, si concretizza nell'assegnazione di un contributo spese annuale, da erogare all'ente gestore, per ogni minore residente, iscritto e frequentante, secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE

L'ente gestore del "micro-nido" si impegna:

A) ad accogliere tutti i bambini aventi i requisiti (età) previsti dalla normativa di riferimento (direttiva regionale) senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione. L'accoglienza di minori con handicap verrà garantita nel quadro delle stesse intese e impegni congiunti, sul piano progettuale e finanziario, tra la scuola, il comune e l'A.U.S.L. ed in ottemperanza a quanto

stabilito dalla legge 104/92 e successive integrazioni e/o modificazioni;

B) a gestire il servizio di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1/2000, dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 20 gennaio 2005, n. 646 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione all'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00 come modificata dalla L.R. 8/04 - Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000. n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia;

C) ad acquisire, in modo completo, tutti i requisiti di cui all'art. 16 della citata legge nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 37 della medesima;

D) a mantenere, nel tempo, i requisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti pubblici di cui all'art. 16 e 19 della legge regionale 1/2000;

E) a non accogliere bambini residenti in altri comuni se non esaurite le richieste di residenti nel comune di Civitella di Romagna;

F) ad applicare agli alunni residenti una retta ridotta rispetto ai non residenti, in considerazione del contributo erogato dal comune.

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'impegno economico del comune di Civitella di Romagna, finalizzato contenere i costi a carico degli utenti per la frequenza al servizio, si concretizza nell'assegnazione di un contributo annuo, riconosciuto alle famiglie ed erogato direttamente al gestore secondo le modalità di cui al comma 4, per ogni alunno frequentante e residente;
2. Il contributo spese annuo per ogni iscritto e frequentante è fissato in € 950,00;
3. Il contributo viene riconosciuto per intero, a fronte di una frequenza

annuale ed in misura ridotta in modo proporzionale alla frequenza, in caso di iscrizioni parziali e/o di frequenze inferiori all'anno scolastico.

4. Il contributo complessivo annuo viene erogato in due tranches, secondo le seguenti modalità:

- una prima trancia, pari al 75% del contributo teorico erogabile, verrà liquidata entro il mese di gennaio di ogni anno, subordinatamente alla esecutività della delibera che approva il bilancio comunale;
- il restante 25% verrà liquidato, a conguaglio, al termine dell'anno scolastico, previa presentazione da parte dei gestori della documentazione di cui al successivo art. 6.

Il contributo alle famiglie verrà liquidato direttamente al gestore, che si impegna a ridurre di pari cifra l'importo della retta destinata alle famiglie residenti;

In sede di liquidazione il contributo complessivo annuo presunto potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione, essendo commisurato al numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti il nido e che in caso di aumento, si procederà con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo al conseguente aumento di impegno di spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio e tenuto conto delle politiche educative programmate dall'assessorato competente;

Considerato che il contributo comunale ha la finalità di concorrere a determinare una riduzione della retta di frequenza per i bambini di Civitella di R. lo stesso potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui dalla compilazione dell'allegato B "Bilancio riferito all'anno scolastico precedente" emergessero degli utili;

ART. 4 – FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, garantisce un monte ore annuale per la programmazione educativo - didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale:

Si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità orizzontale e verticale con altri servizi (in particolare con altri nidi funzionanti nel territorio e con le scuole dell'infanzia anche di altro assetto istituzionale), sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamenti e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri enti anche per integrarsi pienamente nel contesto scolastico e territoriale in cui operano.

ART. 5 – SERVIZIO MENSA

L'ente gestore, assicura direttamente o con servizi esterni un idoneo servizio di mensa con la piena osservanza delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 8/2004.

ART. 6 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'ente gestore è tenuto:

1. a presentare alle famiglie, nell'ambito di un'ampia e generalizzata partecipazione degli utenti all'attività dei servizi, un prospetto informativo contenente notizie aggiornate sull'assetto economico e gestionale del servizio;
2. presentare al comune:
 - entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico, la scheda informativa del servizio (allegato A alla presente convenzione) a segnalare, tempestivamente, le variazioni che si dovessero determinare, in corso d'anno rispetto a quanto segnalato nella citata scheda;
 - entro il 31 dicembre di ogni anno di vigenza della convenzione, per il periodo settembre/dicembre e entro il 20 luglio, per il periodo gennaio/giugno, l'elenco degli alunni iscritti e frequentanti con indicate le presenze registrate per i due periodi;
 - entro il 31 dicembre a trasmettere il bilancio dell'anno precedente secondo la scheda (allegato B alla presente convenzione);

ART. 7 – DURATA

1. La presente convenzione ha validità di anni 1 a partire dall'anno scolastico 2013/2014, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Il comune di Civitella di Romagna sospenderà l'erogazione dei contributi di cui alla presente convenzione qualora l'ente gestore, in vigenza della convenzione, perda i requisiti previsti dalla legge regionale 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quali condizione essenziale per l'accesso a finanziamenti pubblici (artt. 16 e 19 autorizzazione al funzionamento e requisiti per l'accreditamento);

ART. 8 – MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Il comune di Civitella di Romagna si riserva la facoltà di verificare che i servizi per la prima infanzia oggetto della presente convenzione vengano gestiti secondo la regole e i principi stabiliti dalla presente convenzione.
2. Le verifiche di cui al punto 1 verranno disposte dal comune secondo i tempi e le modalità che si riterranno più opportune.

ART. 9 – REGIME CONTRATTUALE

Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 460/1997, trattandosi di convenzione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La presente convenzione realizza fini istituzionali del comune; a fini fiscali si precisa che quanto indicato come contributo spese ha effettiva natura di rimborso - spese, con onere di consuntivazione annuale prevista dal precedente art. 4, comma 5, e pertanto è da registrare solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte 2°, della tariffa di cui al D.P.R. 131/1986.

IL COMUNE

L'ENTE GESTORE